

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 211 DEL 31.08.2018

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE DI CONSULENZA ED ASSISTENZA IN MATERIA DI DIRITTO DEL LAVORO E PREVIDENZIALE. APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE.

IL DIRETTORE DELL'AZIENDA SPECIALE

con riferimento ai compiti e alle funzioni demandatigli e ai correlati poteri conferitigli con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 07 del 15 Febbraio 2018;

Dato atto della conclusione delle operazioni di gara inerenti l'affidamento dell'incarico professionale di consulenza e assistenza in materia di diritto del lavoro e previdenziale per l'Azienda Speciale;

Richiamata a tal proposito la determinazione direttoriale n. 204 del 28.08.2018 a mezzo della quale si disponeva l'aggiudicazione in via definitiva del servizio in oggetto allo Studio "Cafasso e Figli Spa StP", con sede a Napoli, in Viale Antonio Gramsci n. 15 (prot. n. 8956 del 28.08.2018);

Stabilito di licenziare lo schema di convenzione regolante i rapporti tra le parti, stipulato sulla scorta del contenuto delle offerte rassegnate in sede di gara;

Visti lo Statuto dell'Azienda Speciale per i Servizi Sociali e i vigenti contratti di servizio ripassati il 28 Aprile 2010 e il 24 Febbraio 2014 tra il Comune di Montesilvano e Questo Ente Strumentale, repertoriati agli atti del Comune di Montesilvano rispettivamente sotto il n. 2 e il n. 570;

Visto, altresì, il Regolamento di organizzazione aziendale;

A mente della Legge n. 190/2012 e del d.lgs. 14 Marzo 2013 n. 33, nonché del PTPCT aziendale così come approvato con deliberazione del Commissario Straordinario dell'Azienda n. 04 del 31 Gennaio 2018;

DETERMINA

1. Di ritenere che le premesse e gli atti in esse richiamati costituiscono parte integrante e sostanziale di questa determinazione.
2. Di approvare la convenzione, che si allega, regolante i rapporti tra l'Azienda Speciale per i Servizi Sociali del Comune di Montesilvano e lo Studio "Cafasso e Figli Spa StP", siglata dalle parti in data odierna.

3. Di provvedere nel rispetto degli adempimenti in tema di trasparenza e di quanto disposto all'art. 29 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i., alla pubblicazione del presente atto sul sito internet dell'Azienda Speciale.
4. Di demandare al competente ufficio l'esecuzione degli adempimenti consequenziali.

Il Responsabile del procedimento


dott.ssa Marzia Sanvitale




IL DIRETTORE

dr. Eros Donatelli

Prot. 5065
del 31.08.2018

**CONVENZIONE REGOLANTE I RAPPORTI
TRA
AZIENDA SPECIALE PER I SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI MONTESILVANO
E
CAFASSO E FIGLI SPA StP**

L'anno duemiladiciotto il giorno 31 del mese di Agosto presso sede dell'Azienda Speciale per i Servizi Sociali del Comune di Montesilvano, tra:

- Il dott. Eros Donatelli (CF. DNTRSE66S11Z110Y), nato in Francia, in data 11.11.1966 in qualità di Direttore e legale rappresentante dell'Azienda Speciale per i Servizi Sociali del Comune di Montesilvano, da adesso definita per semplicità "Azienda Speciale" domiciliato per la Sua funzione presso la sede aziendale
- Il dott. Cafasso Carmine (C.F. CFSCMN64P11F839W), nato a Napoli in data 11.09.1964, in qualità di legale rappresentante della "Cafasso e Figli Spa StP", domiciliato a Napoli in via Arco Mirelli, 30

Premesso che:

- Con la determinazione direttoriale n.94 del 09.04.2018 è stato avviato il procedimento di evidenza pubblica per l'acquisizione di manifestazioni di interesse per l'affidamento del servizio di assistenza e consulenza in materia di diritto del lavoro e previdenziale in favore dell'Azienda Speciale;
- In relazione al predetto avviso pervenivano n.9 richieste di partecipazione, n.6 delle quali venivano scrutinate ed ammesse (con determinazione direttoriale n.103 del 27.04.2018);
- Alla fase successiva di invio dell'offerta tecnica ed economica hanno partecipato n. 5 candidati, le cui offerte sono state valutate dalla Commissione appositamente costituita con determinazione direttoriale n.127 del 22.05.2018, secondo le modalità e i criteri previsti nell'avviso, ulteriormente specificati nei verbali attestanti i lavori della Commissione;
- Con determinazione direttoriale n.158 del 03.07.2018, veniva approvato il verbale dei lavori della Commissione riunitasi in data 22.05.2018 e, di conseguenza, la graduatoria dei punteggi ottenuti dai candidati, con contestuale proposta di aggiudicazione- in via provvisoria- dell'incarico di consulenza al dott. Carmine Cafasso, in qualità di legale rappresentante della "Cafasso e Figli Spa StP", che otteneva il punteggio più alto rispetto agli altri partecipanti;
- Il Responsabile del procedimento effettuava, con esito positivo, le verifiche del caso ex art. 32 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i;
- Con la determinazione direttoriale n.204 del 28.08.2018 veniva disposta pertanto l'aggiudicazione in via definitiva dell'incarico professionale alla Cafasso e Figli Spa StP;
- le parti intendono formalizzare i termini del rapporto di consulenza secondo quanto di seguito riportato

Tutto quanto esposto, ritenuta la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto,

si stipula e si conviene:

Art. 1 OGGETTO

La presente scrittura regola i rapporti relativi all'attività di assistenza e consulenza in materia di diritto del lavoro e previdenziale che la Cafasso e Figli SpA StP svolgerà in favore dell'Azienda Speciale, in conformità di quanto statuito nell'avviso esplorativo emanato con determinazione direttoriale n.94 del 09.04.2018, nonché di quanto espressamente previsto nella lettera di invito contenente la descrizione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica rassegnata.

Il rapporto instaurato si qualifica come contratto di lavoro autonomo di natura professionale. In particolare l'incarico sarà disciplinato dalla normativa di cui agli artt. 2222 e segg. del Codice Civile. L'incarico sarà, pertanto, espletato senza alcun vincolo di subordinazione, non comportando né l'osservanza di un orario di lavoro né tantomeno l'inserimento nella struttura organizzativa dell'Ente.

Art. 2 DURATA

L'incarico decorre dal giorno 01.10.2018.

Ai sensi dell'art.3 dell'avviso esplorativo la durata dell'affidamento del servizio è pari a 24 mesi. Resta salva la possibilità di proroga per un determinato periodo di tempo, concordato tra le parti, per specifiche e contingenti necessità dell'Azienda Speciale, nelle more dell'espletamento di una nuova procedura.

Resta inteso che l'Azienda Speciale ha facoltà di rivolgersi ad altro Professionista, qualora lo ritenga opportuno, per motivate esigenze, anche durante la vigenza della presente convenzione.

Art. 3 RECESSO E RISOLUZIONE

Le parti hanno facoltà di esercitare il diritto di recedere, ex art.1373 c.c., dalla presente convenzione, previa comunicazione scritta alla controparte a mezzo di lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento.

Nei confronti della Cafasso e Figli SpA StP è dovuto un preavviso minimo pari a giorni 30, mentre lo stesso è tenuto a dare notizia all'Azienda Speciale della propria volontà di recesso con un preavviso minimo di giorni 60.

Il rapporto tra le parti può essere risolto nei casi previsti dalla vigente normativa in merito, ex art.1453 c.c., ovvero qualora si verificano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti ipotesi:

- gravi obiettivi e reiterati casi di inadempimento della Cafasso e Figli SpA StP, formalmente rilevati e contestati dall'Ente e non debitamente giustificati dallo stesso entro il congruo termine all'uopo previsto;
- fatti e/o atti che compromettano in misura significativa gli interessi dell'Azienda e ledano il rapporto di fiducia in essere tra le parti;
- impossibilità sopravvenuta della prestazione oggetto dell'incarico.

Qualora ricorrano le condizioni, l'Azienda procederà, ex art.1454 c.c., a comunicare formale diffida ad adempiere nei confronti della Cafasso e Figli SpA StP entro un termine non inferiore a giorni 15, ove perdurasse l'inadempimento, il contratto si intenderà risolto di diritto, fermo restando il diritto dell'Azienda a richiedere il risarcimento del danno patito. In ogni caso il rapporto di consulenza sarà risolto anche qualora si verificassero le ipotesi contemplate dall'art. 108 del D.lgs. 50/2016 e s.mi. cui si rinvia.

Art. 4. CORRISPETTIVO

Secondo il ribasso proposto dallo Cafasso e Figli SpA StP nella propria offerta economica il corrispettivo pattuito a fronte dell'attività di consulenza è pari a Euro 11.200,00 (undicimiladuecento) annui, lordi e onnicomprensivi. La Cafasso e Figli SpA StP invierà all'Azienda Speciale, con cadenza trimestrale, la fattura elettronica a seguito della quale sarà liquidato l'importo dovuto. La Cafasso e Figli SpA StP si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità finanziari secondo quanto disposto dalla legge n. 136/2010, e comunica che il conto corrente bancario dedicato è il seguente 000101129847 - **IBAN IT66U0200803435000101129847**

Art. 5 OBBLIGHI DELLE PARTI

La Cafasso e Figli SpA StP si obbliga a svolgere la propria attività professionale, con la massima diligenza e serietà ex artt.1176 e 1375 c.c., nel rispetto degli obblighi di legge e deontologici, con particolare riguardo a quelli di segretezza e riservatezza, indipendenza e competenza.

Inoltre, si impegna a rispettare gli impegni assunti nella propria offerta tecnica rassegnata in sede di partecipazione al procedimento di selezione. Ed in particolare nell'espletamento dell'attività continuativa di consulenza ed assistenza in favore dell'Azienda, per l'intera durata contrattualmente prevista, comprensiva della fornitura di tutti i servizi ad essa connessi e della risoluzione delle eventuali problematiche che dovessero insorgere, si impegna secondo quanto indicato nella propria offerta tecnico-organizzativa a:

- garantire la propria presenza in Azienda per un minimo di **n. 1** giorni a settimana e per un numero di ore complessive mensili pari a **20**, in base agli accordi preventivamente assunti con l'Ente circa le date di effettiva presenza presso la sede aziendale. Salvo ulteriori necessità ravvisate dall'Azienda, cui sarà dato congruo preavviso per agevolare la Cafasso e Figli SpA StP nelle proprie esigenze organizzative.
- fornire pareri in forma verbale in numero illimitato in merito a problematiche non particolarmente complesse, entro giorni **1** dalla richiesta;
- provvedere mensilmente alla redazione di pareri in forma scritta in numero illimitato entro giorni **2** dalla ricezione della domanda, senza che ciò comporti un costo ulteriore rispetto al corrispettivo previsto per il servizio di consulenza.
- fornire attività di consulenza e assistenza nelle procedure di conciliazione presso la Direzione provinciale del Lavoro, presso Associazioni di categoria, ovvero presso le sedi sindacali;
- offrire il proprio supporto al fine di garantire un efficace coordinamento organizzativo tra i settori aziendali preposti ai servizi inerenti la consulenza fiscale e contabile e quelli addetti alla consulenza del lavoro, onde migliorare l'efficienza della conduzione delle anzidette aree di attività;
- affiancare l'Azienda ove necessario nelle sedi giurisdizionali deputate;
- rappresentare l'Ente in eventuali procedimenti arbitrali;
- offrire le ulteriori prestazioni indicate nell'offerta tecnica, qualora l'Azienda ne ravvisi la necessità e secondo tempi e modalità concordate con la medesima, che si allega quale parte integrante e sostanziale di questa scrittura.

L'Azienda Speciale si impegna a rispettare i medesimi doveri di correttezza nei confronti della controparte, ad onorare puntualmente gli obblighi di natura economica assunti e a fornire alla stessa ogni tipo di collaborazione possibile e ritenuta utile al fine di agevolare l'incarico.

Art. 6 DISPOSIZIONI FINALI


La sottoscrizione della presente convenzione costituisce accettazione delle condizioni e delle modalità in essa richiamate, nonché di quelle contenute negli atti del procedimento preliminare e propedeutico alla stipula della stessa, con particolare riferimento al contenuto dell'offerta tecnico-professionale e di quella economica, proposte dalla Cafasso e Figli Spa StP.

Per quanto non ivi previsto le parti rinviano alle norme di legge e a quelle previste dall'ordinamento professionale dei Consulenti del Lavoro.

Con la sottoscrizione si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs n.196/2003 e s.m.i., per le finalità di cui alla stessa convenzione.

Non si provvederà a registrazione della presente, se non in caso d'uso, con spese a carico della parte richiedente.

IL DIRETTORE



**IL LEGALE RAPPRESENTANTE
DOTT. CARMINE CAFASSO**

